

EMERGENZA CORONAVIRUS

**QUADRO NORMATIVO AD USO DEI DIRIGENTI SINDACALI
E NOTE OPERATIVE PER LE DELEGAZIONI TRATTANTI
NELLE AZIENDE E NEI GRUPPI**

SOMMARIO

Premessa	2
1 Nota a commento e raccordo con la responsabilità datoriale per salute e sicurezza	2-3
2 Alcuni spunti operativi per le Delegazioni trattanti	4
3 Rassegna della normativa dell'emergenza	5-8

Premessa

Il c.d. “**rischio biologico**” determinato dalla circolazione del virus denominato **COVID-19** è giustamente percepito, con consapevolezza crescente, come “emergenza nazionale” riguardante non solo operatori sanitari e media, ma anche tutti i settori produttivi incluse le imprese bancarie, che svolgono “servizio pubblico essenziale”.

Il tema è stato finora trattato quasi esclusivamente sotto l’aspetto della **salute pubblica** e della **sicurezza nazionale**, mediante un profluvio di norme (**decreti legge, DPCM e ordinanze ministeriali e della Presidenza del Consiglio**), di produzione quasi quotidiana, che possiamo definire “decretazione d’emergenza”.

Occorre però rileggere la normativa di questi giorni da un punto di vista sindacale e, dunque, anche con specifica attenzione all’aspetto **della tutela della salute e della sicurezza**, sia della clientela, sia **delle lavoratrici e dei lavoratori** che rappresentiamo: aspetti tutti che attengono all’organizzazione del lavoro e dell’attività dei nostri comparti e che, dunque, sono sotto la responsabilità piena e diretta degli imprenditori e anche personale dei loro Amministratori.

La presente **nota** ha tre obiettivi: 1) chiarire il **legame tra la normativa emergenziale, la vigente legislazione in materia di salute e sicurezza e quella in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche**; 2) **condividere alcuni spunti operativi** con tutte le Delegazioni trattanti, anche risultanti dalla loro preziosa attività in questo difficile e complesso periodo; 3) **presentare un richiamo della legislazione vigente** applicabile in materia.

1 Nota a commento e raccordo con la responsabilità datoriale per salute e sicurezza

Dal combinato disposto di decreti e ordinanze varie (Rassegna della normativa dell’emergenza alle pagine 5-8) emerge, tra le numerose altre, anzitutto una criticità. **C’è una indicazione normativa quantomeno distonica, se non contraddittoria, rivolta al mondo del lavoro e delle imprese: da una parte, si prescrive nei decreti di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative”** (esprimendo tale dispositivo una precisa ratio: che siano i datori di lavoro a dover comprovare le specifiche ragioni che giustificano lo spostamento dei lavoratori dalla propria residenza alla sede di lavoro); **dall’altra parte si dispone, nelle ordinanze in parola, che sia invece direttamente il lavoratore ad autocertificare** (ovvero a dichiarare sotto la propria personale responsabilità, e a pena di sanzioni anche penali) di spostarsi per (autorappresentate) esigenze di lavoro.

È stata predisposta una specifica modulistica di autocertificazione delle ragioni che spingono il cittadino-lavoratore a muoversi dalla propria abitazione, ma tale modulistica risponde esclusivamente all’esigenza di dare certezza e omogeneità di regime applicativo al sistema dei controlli disposti dalle Autorità di Polizia su tutto il territorio nazionale. Nulla dice, invece, l’ordinanza sulla natura e sulla gravità delle “ragioni di lavoro” da comprovare, la cui persistenza (in regime di emergenza) e prevalenza, nella scelta datoriale di prescrivere la mobilità per esigenze produttive dello specifico lavoratore interessato (rispetto ad altri lavoratori più vicini al luogo di lavoro), deve essere valutata dallo stesso datore di lavoro e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità. Insomma: è il datore di lavoro ad essere responsabile della qualità e dell’efficacia delle misure organizzative adottate a tutela delle persone (lavoratori e clienti), con l’obiettivo di minimizzare il rischio biologico. È il datore di lavoro ad essere responsabile, tra l’altro, della scelta di far muovere i propri lavoratori da casa per recarsi su un luogo di lavoro magari lontano dalla zona di residenza, senza valutare le misure alternative (smart working, congedi straordinari, permessi, assegnazione temporanea a sedi più vicine, chiusura parziale e temporanea dell’attività). Anche la natura di “servizio pubblico essenziale”, se da una parte impegna le aziende a

garantire l'apertura delle filiali, dall'altra **circoscrive tale obbligo ai soli servizi essenziali**: in base alla definizione fornita dalla legge 146/1990, essi comprendono i "servizi di erogazione degli importi" corrispondenti agli "emolumenti retributivi o comunque quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità della vita attinenti a diritti della persona costituzionalmente garantiti". Questo implica una doverosa valutazione, da parte di ciascun datore di lavoro, in questa fase emergenziale, del **minore dimensionamento degli organici da dedicare al front office, nonché della eventuale riduzione o sospensione dell'attività**.

Tali considerazioni, che afferiscono alla **responsabilità giuridica (anche penale) degli imprenditori**, non derivano direttamente dalla decretazione di urgenza, ma dal sistema di norme di legge generali e specifiche che regolano l'attività imprenditoriale.

L'art. 2087 c.c. enuncia che *"l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro"*. Si tratta di un principio generale che introduce un **principio legale di inversione dell'onere della prova**: è sempre il datore di lavoro a dover fattivamente dimostrare che l'evento di danno alla salute del lavoratore si sia verificato per causa a lui non imputabile, cioè nonostante avesse adottato ogni misura necessaria a prevenirlo. Dunque, ad esempio, **il lavoratore che si ammala** perché indotto dal datore di lavoro a spostamenti di lavoro in assenza di misure organizzative temporanee di riduzione del rischio sanitario, **espone il datore di lavoro a possibili conseguenze anche di tipo sanzionatorio**.

Il **Covid-19** è normativamente riconducibile al c.d. "**rischio biologico**" a carico dell'imprenditore: al punto 1 lettera d) dell'**art. 268** del D.lgs.81/2008 è descritto come quell'"agente biologico che può provocare gravi malattie in soggetti umani e **costituisce un serio rischio per i lavoratori** e può presentare **un elevato rischio nella comunità**" (e dunque anche per i familiari dei lavoratori), per il quale "non sono disponibili di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche".

A riguardo, il **Decreto legislativo n. 81/2008** prevede, **all'art. 272** (come modificato dal D.lgs. 106/09) che il datore di lavoro attui "**misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione** degli stessi ad agenti biologici. In particolare, il datore di lavoro: ...b) **limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici**; c) **progetta adeguatamente i processi lavorativi**; d) **adotta misure collettive di protezione** ovvero **misure di protezione individuali** qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione; e) **adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale** di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro; h) **definisce procedure di emergenza** per affrontare incidenti".

Il complesso delle norme precedentemente richiamate si arricchisce, inoltre, delle **misure di sicurezza prescritte dalle varie Ordinanze, anche del Ministero della Salute**, che riguardano le **distanze minime tra persone nei luoghi di lavoro** e la **durata temporale massima** tra persone a rischio contagio; distanze e misure che devono essere, per le ragioni dette, **tarate sul dimensionamento dei servizi pubblici veramente "essenziali"** e non sulle normali esigenze della produzione e dei servizi offerti o erogati, che sono "ordinariamente" orientate alla vendita e al collocamento di prodotti commerciali. Tutte tali valutazioni e determinazioni sull'efficacia preventiva del dimensionamento organizzativo dell'attività di impresa e delle modalità di espletamento del servizio, sono sotto la responsabilità dell'imprenditore.

Ma non si tratta qui solo di un tema di salute e sicurezza...

Quando il **modello organizzativo** dell'Azienda è **inidoneo a prevenire i rischi per la salute dei dipendenti** ed espone dunque a **rischi di violazione di norme di natura penale**, il **Decreto Legislativo n. 231/2001** restituisce ai suoi **Amministratori** la **piena e diretta responsabilità per l'inefficacia del modello stesso!**

Considerato questo (complesso) quadro normativo, che deve essere portato a conoscenza di ogni Dirigente sindacale First Cisl, occorre dunque anche offrire

2 Alcuni spunti operativi per le Delegazioni trattanti

Evidenziamo i seguenti punti di attenzione per l'attività politica dei tavoli sindacali aziendali e di Gruppo, **in sintonia e coerenza con le priorità indicate – le persone prima di tutto – dalle Segreterie nazionale e confederale** che in questi giorni sono state impegnate nella definizione di alcune importanti iniziative unitarie (consultabili sul [nostro sito](#)).

- Anzitutto, in analogia con la modalità di azione del tavolo nazionale, è necessario **ricercare con le altre Sigle sindacali un comune sentire sull'urgenza e sul peso delle iniziative sindacali** che andiamo ad assumere nel contesto dato;

- **In questa fase il solo approccio negoziale classico**, volto a declinare in via pattizia misure di conciliazione vita-lavoro, **non può essere considerato né esaustivo né congruente con la doverosa richiesta, da formalizzare qui e ora, delle necessarie misure di salute e sicurezza delle persone.** Tali misure sono da considerare assolutamente **prevalenti sulle ragioni della produzione e devono includere tutte le possibili chiusure di uffici e filiali, come ulteriore adeguamento organizzativo, data l'attuale situazione emergenziale.** Lo **smart working**, come strumento espressamente previsto dai decreti per affrontare il rischio biologico, rientra tra le misure di tutela preventiva (insieme ai congedi e alle altre misure organizzative) poste sotto la **piena responsabilità del datore di lavoro, la cui mancata attuazione espone questi a precise responsabilità.** Non si tratta dunque solo di negoziare per ottenerne più conciliazione, ma di esigere l'adozione di tutte le specifiche misure di salute necessarie. Sotto tale profilo, è sostenibile una linea di interlocuzione sindacale che diffidi e costituisca formalmente in mora l'Azienda per inottemperanza.

- È necessario, nell'adozione della **linea del rigore e del rispetto delle norme a tutela della salute**, che ogni iniziativa, anche di formale diffida, **coinvolga**, nel merito, **i Coordinatori nazionali con delega** e comprenda, tra i destinatari della missiva, **l'Associazione datoriale (ABI, Agenzia delle Entrate e Riscossioni, ANIA, Federcasse) e le Segreterie nazionali** (che sono state promotrici delle note iniziative i cui contenuti sono qui implicitamente richiamati).

- È indispensabile, ora più che mai, il **necessario coordinamento delle attività demandate alle Delegazioni trattanti con quelle affidate al lavoro dei RLS:** occorre rafforzare l'impatto delle azioni delle une e degli altri mediante la reciproca convergenza di iniziative e di obiettivi.

- Va formulata una richiesta forte di **azzeramento della mobilità geografica dei lavoratori** e una ulteriore richiesta di **ridimensionamento delle attività ai soli "servizi pubblici essenziali"**, come sopra declinati, insieme alla richiesta di **misure immediate per la gestione dell'emergenza;**

- La richiesta, avanzata dalle Segreterie nazionali all'ABI, di **sospendere ogni trattativa sindacale**, va ora capitalizzata **convogliando ogni energia, vertenziale e negoziale, verso la soluzione dell'emergenza sanitaria**, anche intensificando l'interlocuzione con le Aziende e i Gruppi in modalità "a distanza".

- **A seguito di constatata indisponibilità aziendale**, malgrado dopo la formale diffida, ad adeguare in modo efficace l'organizzazione del lavoro all'emergenza, va verificata la possibilità di **effettuare una denuncia agli organi competenti**, compresi gli **Organismi di Vigilanza**, per inadeguatezza del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001. Queste e altre iniziative vertenziali possono essere valutate, dagli organismi sindacali aventi la titolarità negoziale, di concerto con il proprio coordinatore nazionale. **La Segreteria nazionale mette a disposizione delle strutture interessate**, a questo riguardo, l'**ufficio legale**, lo **studio legale** di cui si avvale e il **Coordinamento di settore CaFirst**.

3 Rassegna della normativa dell'emergenza

(in ordine cronologico inverso, ovvero dal provvedimento più recente al meno recente. In verde sono contrassegnate le parti di più immediato interesse sindacale, consultabili sul [nostro sito](#)).

- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01558) (GU Serie Generale n. 62 del 09-03-2020)

“...Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale **è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale** relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Considerati **l'evolversi della situazione epidemiologica**, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e **l'incremento dei casi sul territorio nazionale**; **Ritenuto necessario estendere all'intero territorio nazionale le misure già previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020...**; **Decreta: (Art. 1) Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale.** “...le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale. Sull'intero territorio nazionale **è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico**”. (Art. 2) **Disposizioni finali** “Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020”.

- DECRETO-LEGGE 9 marzo 2020, n. 14: Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19. (20G00030) (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020). Entrata in vigore del provvedimento: 10/03/2020

- LEGGE 5 marzo 2020, n. 13 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00028) (GU Serie Generale n.61 del 09-03-2020). Entrata in vigore del provvedimento: 10/03/2020

- DECRETO-LEGGE 8 marzo 2020, n. 11 Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria. (20G00029) (GU Serie Generale n.60 del 08-03-2020). Entrata in vigore del provvedimento: 08/03/2020

- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522) (GU Serie Generale n. 59 del 08-03-2020)

Art. 1 Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono adottate le seguenti misure: **a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;** b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante; c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus; ... **e) si raccomanda ai datori**

di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r); ... g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ..., anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico; h) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, ..., comprese le Università e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; ...o) **sono consentite le attività commerciali ...a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate** o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e **tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro** di cui all'allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

Art. 4 Salvo che il fatto costituisca **più grave reato**, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è **punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale**, come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Art. 5 Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data dell'8 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, **fino al 3 aprile 2020**.

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 marzo 2020. Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (20A01500) (GU Serie Generale n.57 del 06-03-2020)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01475) (GU Serie Generale n.55 del 04-03-2020)

DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9 Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00026) (GU Serie Generale n.53 del 02-03-2020)

(N.B.: contiene, al Capo II, alcune misure, prevalentemente economiche, in materia di lavoro privato e pubblico).

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01381) (GU Serie Generale n.52 del 01-03-2020)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01278) (GU Serie Generale n.47 del 25-02-2020)

Art. 2 Lavoro agile. la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è applicabile in via provvisoria, fino al 15 marzo 2020, per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attività lavorativa fuori da tali territori, a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli

obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00020) (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020). Entrata in vigore del provvedimento: 23/02/2020

1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, **nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona** per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica. Tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti: a) **divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata** da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell'area; b) **divieto di accesso al comune o all'area interessata**; ... l) **previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione** individuale o all'adozione di particolari misure di cautela individuate dall'autorità competente; o) **sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata** nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dall'area indicata, **salvo specifiche deroghe**, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di **svolgimento del lavoro agile**, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3.

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2020 Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (20A00737) (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020)

Alle richiamate normative, di fonte legislativa varia, vanno aggiunte una serie di ordinanze della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE:

ORDINANZA 8 marzo 2020. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. **(Ordinanza n. 646).** (20A01535) (GU n.61 del 9-3-2020)

ORDINANZA 8 marzo 2020. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 645). (20A01534) (GU n.61 del 9-3-2020)

ORDINANZA 4 marzo 2020. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 644). (20A01489) (GU n.56 del 5-3-2020)

ORDINANZA 1 marzo 2020. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 643). (20A01395) (GU n.53 del 2-3-2020)

ORDINANZA 29 febbraio 2020. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 642). (20A01375) (GU n.53 del 2-3-2020)

ORDINANZA 28 febbraio 2020. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 641). (20A01349) (GU n.50 del 28-2-2020)

ORDINANZA 27 febbraio 2020. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 640). (20A01348) (GU n.50 del 28-2-2020)

ORDINANZA 25 febbraio 2020. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 639). (20A01300) (GU n.48 del 26-2-2020)

ORDINANZA 22 febbraio 2020. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 638). (20A01254) (GU n.48 del 26-2-2020)

ORDINANZA 21 febbraio 2020. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 637). (20A01247) (GU n.48 del 26-2-2020)

ORDINANZA 13 febbraio 2020. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 635). (20A01117) (GU n.44 del 22-2-2020)

ORDINANZA 12 febbraio 2020. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 633). (20A01007) (GU n.38 del 15-2-2020)

ORDINANZA 6 febbraio 2020. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 631). (20A00871) (GU n.33 del 10-2-2020)

ORDINANZA 3 febbraio 2020. Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 630). (20A00802) (GU n.32 del 8-2-2020)

Per brevità, ci limitiamo a richiamare la più recente (**l'Ordinanza n. 646 datata 8 marzo 2020**), che all'art. 1 chiarisce che **"Le disposizioni** di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 **si applicano alle sole persone fisiche....** Quanto previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, lettera a) **non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute**, nonché lo svolgimento delle conseguenti attività".

LA SEGRETERIA NAZIONALE